(N. 269)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(MERLIN)

**di concerto col Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**NELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1953**

Concessione di benefici tributari in materia di edilizia.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto con la legge 2 luglio 1949, n. 408, sono state accordate talune agevolazioni fiscali e tributarie per la costruzione di case di abitazione purchè le costruzioni stesse siano iniziate entro il 31 dicembre 1953 ed ultimate entro il biennio successivo.

Tale termine fu ritenuto a sua tempo congruo non solo perchè la legge autorizzava la spesa di lire cinque miliardi in tre esercizi e si riteneva quindi che entro il 31 dicembre 1953 le costruzioni potessero assere state iniziate ma anche nella speranza che a tale data il problema edilizio si sarebbe presentato con carattere di gravità assai minore.

Poichè invece si è ancora ben lontani dalla soluzione della crisi degli alloggi e d'altro canto sono intervenuti altri finanziamenti in aggiunta a quello disposto con la citata legge n. 408 ed altri finanziamenti sono anzi in corso, si rende necessario prorogare tali termini sia per incrementare ancora, come è necessario, l'iniziativa privata nel campo delle costruzioni edilizie sia per far fruire dei benefici previsti dalla citata legge tutte le costruzioni eseguite ai sensi della legge stessa, e con i successivi finanziamenti.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale si fissa al 31 dicembre 1956 la proroga dei benefici fiscali e, per ragioni di equità ed uniformità di trattamento, vengano prorogate alla detta data le altre agevolazioni previste dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dalla legge 6 ottobre 1953, n. 823, prescindendosi dal termine di inizio delle costruzioni medesime.

Contemporaneamente al fine di dirimere incertezze sorte in sede di applicazione della legge n. 408, si dànno disposizioni atte ad eliminare i dubbi sorti .

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le agevolazioni tributarie previste in materia di edilizia dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, nonchè dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, sono applicabili alle costruzioni in riferimento alle quali sono stabilite, quando queste siano ultimate entro il 31 dicembre 1956, indipendentemente dalla data di inizio delle costruzioni medesime.

### Art. 2.

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione, anche se comprendano uffici o negozi nei limiti stabiliti dall'articolo 5 della presente legge, ed il reddito degli ampliamenti di fabbricati preesistenti, purchè destinati agli usi anzidetti, è assoggettato, gradualmente, durante i venti anni successivi al biennio di esenzione normale, quando la costruzione sia ultimata dopo il 31 dicembre 1956 ma non oltre il 31 dicembre 1959, alla imposta erariale ed alle relative sovraimposte provinciali e comunali in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni decorsi dallo stesso biennio ed in misura integrale al compimento del ventesimo anno.

### Art. 3.

L'articolo 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche all'ampliamento delle case di cui all'articolo 13, nonchè alle ricostruzioni di quelle comunque distrutte, quando l'ampliamento o la ricostruzione siano ultimati entro il 31 dicembre 1956.

Le norme anzidette si applicano anche alle ricostruzioni delle case volontariamente demolite quando il numero dei vani da costruire superi almeno del 50 per cento quello dei vani demoliti. Il computo dei vani è fatto con le norme di cui agli articoli 45, 46 e 47 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.

Le stesse norme si applicano, altresì, alle ricostruzioni delle case demolite per ordine della pubblica Amministrazione, o quando le case stesse siano state dichiarate inabitabili dalle competenti Autorità, ovvero quando la demolizione sia imposta dall'attuazione dei piani regolatori, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 21 giugno 1938, n. 1094.

Nei casi previsti dai commi precedenti, per conseguire le agevolazioni in materia di imposta di registro ed ipotecaria relative agli atti di acquisto, è necessario che l'acquirente dichiari espressamente e contestualmente, all'atto di acquisto, che effettuerà la ricostruzione secondo le norme contenute nei predetti commi ».

### Art. 4.

L'articolo 23 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350, il beneficio della esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte provinciale e comunale è applicabile alle costruzioni, agli ampliamenti ed alle ricostruzioni effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo e comunque non oltre il 31 dicembre 1956 ».

### Art. 5.

Quando le case di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge comprendono locali destinati ad uso di ufficio o negozio e la superficie complessiva di detti locali è superiore a un decimo della superficie dei locali dell'intero fabbricato, i benefici fiscali previsti dalle leggi sopra menzionate sono applicabili limitatamente alla parte del fabbricato destinato ad uso di abitazione.

### Art. 6.

Agli effetti della concessione dei benefici tributari, gli edifici scolastici, le caserme, i fabbricati ad uso di ufficio per le Amministrazioni statali, comunali, provinciali e regionali, gli istituti carcerari, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili sono equiparati alle case di civile abitazione.